

### **Oggetto: Nuovo codice Ateco ispettore autorizzato/centro revisioni**

A partire dal 1° aprile 2025, è operativa la nuova classificazione ISTAT delle attività economiche denominata "ATECO 2025". I rappresentanti della nostra associazione hanno partecipato ai tavoli di lavoro del comitato preposto chiedendo, in un'ottica di massimo riconoscimento della nostra categoria, di creare un codice specifico che identifichi l'ispettore autorizzato come lavoratore autonomo. Trattandosi tuttavia di mera classificazione della tipologia di lavoro svolto, non è stato possibile differenziare il centro revisioni dall'ispettore autorizzato, come non sarebbe possibile, a titolo di esempio, differenziare il farmacista in partita IVA dalla farmacia. Ne abbiamo comunque approfittato per ottenere chiarimenti ufficiali sul corretto inquadramento dell'ispettore autorizzato, d'ora in poi accorpato in maniera esplicita al codice ATECO del centro revisioni. Nelle righe descrittive infatti, a partire da ora, è inclusa l'attività di ispettori tecnici indipendenti addetti alla revisione ministeriale di autoveicoli pesanti (oltre i 35 quintali)".

La nuova classificazione tuttavia potrebbe dare luogo ad un eventuale problema, che potremo risolvere ed archiviare con certezza solamente nel 2026.

Nonostante la classificazione ATECO nasca per fini prettamente statistici (quindi quanto sopra espresso, a fini statistici, sarebbe più che corretto), viene utilizzata dall'Agenzia delle Entrate per i propri scopi. Dall'analisi dei questionari ISA necessari per gli studi di settore associati ai codici ATECO, infatti, si evince come la professione venga effettivamente percepita dall'Agenzia delle Entrate, un fattore sicuramente prioritario rispetto alla mera statistica. Per tali ragioni, nel 2022, venne identificato il codice ATECO 71.20.21 (Controllo di qualità e certificazione di prodotti - inclusi autoveicoli - , processi e sistemi) in luogo al più specifico 71.20.23 (Revisione periodica a norma di legge dell'idoneità alla circolazione degli autoveicoli e motoveicoli): il primo contempla lavoratori autonomi (l'ispettore autorizzato, dunque) e reddito d'impresa, il secondo esclusivamente il reddito d'impresa (centro revisioni).



Cir.Int. 07.202504

**ASSOCIAZIONE "FEDERISPETTORI"**

Via A. Lamarmora, 33/3 – 16035 Rapallo(GE)

C.F. 90080600100

Sito: [federispettori.org](http://federispettori.org)

Mail: [info@federispettori.org](mailto:info@federispettori.org)

PEC: [federispettori@pec.it](mailto:federispettori@pec.it)

---

Con la nuova classificazione ATECO 2025, il codice 71.20.21 da noi impiegato, per effetto delle tabelle di conversione automatica, diventa 71.20.29.

Nonostante l'altro nuovo codice ATECO 71.20.22, ex-71.20.23 (centri di revisione), ora includa espressamente anche gli ispettori autorizzati autonomi, suggeriamo per il momento la conversione automatica al 71.20.29 in quanto non è noto, fino all'emissione dei questionari ISA nel 2026, se il codice specifico 71.20.22 sarà contemplato anche in regime di lavoro autonomo. Se il codice 71.20.22 rimanesse esclusivamente inquadrato come reddito d'impresa, cambierebbe significativamente la vostra posizione a fini fiscali, previdenziali e di Camera di Commercio, un rischio che è meglio non correre.

Si allega alla presente comunicazione la scheda dei lavori di Federispettori con il Comitato Ateco e si invitano tutti gli ispettori autorizzati a sottoporre la questione al proprio commercialista, qualora non fosse quello di Federispettori.

Si precisa infine che, su questa tematica, non verrà rilasciato alcun servizio di consulenza straordinaria con soggetti esterni all'associazione.

Genova, 09 aprile 2025

**Il Direttivo**